

COPIA



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 del 20-03-2019

OGGETTO:	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20,D.Lgs.19 agosto 2016 N.175,COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017,N.100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** del giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art.20 della L.R. 26.8.1992, n.7, si è riunito, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione, in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Consiglieri:

SALERNO FEDERICA MARIA	P	SANTANGELO IGNAZIO	P
GUCCIONE MAURIZIO	P	DI LIBERTO CIRO MAURIZIO	A
DI LIBERTO SALVATORE	A	AMATO GIOVANNI	A
SALETTA GAETANA	P	CORSALE GIUSEPPE	P
DI LIBERTO GIUSEPPE	P	BARRALE GIOVANNA LOREDANA	P
CHINNICI ROSARIO FABIO	P	SIRAGUSA GIUSEPPA RITA	P
LA ROCCA MARIA GIOVANNA	A	DI LIBERTO PIETRO	A
MILONE MAURIZIO	A	DRAGOTTO SEBASTIANO	A

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Sig. **Di Liberto Giuseppe**, in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE**, **Lanzalaco Rita Antonella**.

Nominati scrutatori i Signori:

Chinnici Rosario Fabio
Santangelo Ignazio
Siragusa Giuseppa Rita

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'approvazione della presente proposta deliberativa avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute".

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito denominato T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Viste le precedenti deliberazioni sul tema in oggetto dal Consiglio Comunale rispettivamente n. 38 del 15.04.2016 e n. 45 del 20.12.2017 che qui si intendono richiamate;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 commi 1-3 T.U.S.P., entro il 31.12 di ciascun anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la ricognizione è stata effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 15.04.2016 e che si intende confermare la predetta ricognizione che prevede

Alto Belice Ambiente S.p.A, società di gestione del ciclo dei rifiuti dell'ATO PA2, con un capitale di euro 100.001,00 ed una quota di partecipazione azionaria del 8,35% di valore nominale di € 5.164,00, dichiarata fallita con Decreto n. 226/14 del 22/12/2014 emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione IV civile - Fallimentare;

< > **Belice Corleonese srl** costituita quale Soggetto di Intermediazione Locale per l'attuazione del Patto Territoriale per l'occupazione del territorio dell'Alto Belice Corleonese. Essa ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del Patto Territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei Comuni aderenti al Patto- Il Comune detiene quote nominali di complessivi € 544,64;**SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana – Società Consortile per Azioni** – Il Comune detiene azioni per un valore nominale complessivo di € 1.367,34;

Consorzio Sviluppo e Legalità;

Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre Normanne” per l'attuazione del Piano di Sviluppo rurale;

Verificato, pertanto, che l'**Alto Belice Ambiente S.p.A** e la **SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana – Società Consortile per Azioni** sono obbligatorie per legge (di cui una già in liquidazione) e le altre presentano delle caratteristiche tali da ritenere fondamentale la loro conferma, in quanto comunque svolgente produzione di un servizio di interesse generale per l'ottenimento di finanziamenti, comunitari e non, per opere pubbliche e/o servizi per questo territorio e che la quarta risulta essere già stata posta in liquidazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevato che il Responsabile del Servizio è il Dr Vincenzo Bisconti giusta determinazione sindacale n°9 del 22.01.2018;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è il geom.Agostino Benigno giusta determinazione del Responsabile del Servizio racc.gen.n°159 del 18.05.2018;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e dell'art.6 DPR n°62/2013;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate e trascritte:

I di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018 accertandole come di seguito indicato;

Alto Belice Ambiente S.p.A, società di gestione del ciclo dei rifiuti dell'ATO PA2, con un capitale di euro 100.001,00 ed una quota di partecipazione azionaria del 8,35% di valore nominale di € 5.164,00, dichiarata fallita con Decreto n. 226/14 del 22/12/2014 emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione IV civile - Fallimentare;

< > **Belice Corleonese srl** costituita quale Soggetto di Intermediazione Locale per l'attuazione del Patto Territoriale per l'occupazione del territorio dell'Alto Belice Corleonese. Essa ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del Patto Territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei Comuni aderenti al Patto- Il Comune detiene quote nominali di complessivi € 544,64;**SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana – Società Consortile per Azioni** – Il Comune detiene azioni per un valore nominale

complessivo di € 1.367,34;

Consorzio Sviluppo e Legalità;

Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre Normanne” per l’attuazione del Piano di Sviluppo rurale;

- II. **di confermare** tutte le partecipazioni in atto possedute dal Comune, tenuto comunque conto che l’**Alto Belice Ambiente S.p.A** è stata dichiarata fallita e in stato di liquidazione coatta;
- III. **che l’esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D. L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del decreto correttivo;
- IV. **che copia** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21 del decreto correttivo.

Visto il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti in data 30-01-2019 prot. n. 1738- .

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2019 ore 18,20

punto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D. Lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n.100 – Ricognizione partecipazione possedute.**

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale **Dott. Giuseppe Di Liberto** – assiste il Segretario Generale **D.ssa Rita Antonella Lanzalaco**– Si dà atto della presenza del **Sindaco, Dott. Salvatore Pizzo** e dei componenti della Giunta Comunale: **Dott. Giuseppe Dragotto, Sig.ra Gaetana Saletta e Sig. Maurizio Guccione** quest'ultimi due anche in qualità di Consiglieri.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** dà lettura della proposta

Il Consigliere **Barrale Giovanna Loredana** chiede dei chiarimenti riguardo alle società partecipate e alla loro funzione e attività;

Il **Sindaco** fa presente che **lente** ha in essere partecipazioni che non hanno la rilevanza di vere e proprie partecipazioni societarie ma sono minori a parte la SRR che è il soggetto gestore dei rifiuti e **l'Alto Belice Corleonese**;

Si passa alla votazione

Presenti e votanti n. 9 Assenti n. 7 Di Liberto Salvatore, La Rocca Maria Giovanna, Milone Maurizio, Amato Giovanni, Dragotto Sebastiano, Di Liberto Pietro, Di Liberto Ciro Maurizio;

All'unanimità si approvano.

Alle ore 21,15 la seduta è sciolta,

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Si esprime parere **Favorevole**

Belmonte Mezzagno, li 06-02-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Bisconti Vincenzo

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Impegno n. _____

Si esprime parere **Favorevole**

Belmonte Mezzagno, li 06-02-2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to MAIDA PATRIZIA

IL CONSIGLIO DELIBERA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Salerno Federica Maria

IL Presidente

F.to Di Liberto Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lanzalaco Rita Antonella

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

- che la presente delibera è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line (www.comune.belmonte.pa.it) dal giorno 25-03-2019 al girono 09-04-2019;
- Certifica, altresì, che l'estratto del presente atto è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 25-03-2019 entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo: 162

IL Responsabile del Servizio

F.to ITALIANO SALVATORE

Belmonte Mezzagno, lì 25-03-2019

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 25-03-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
